

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA GERMANIA ITALIENISCHE HANDELSKAMMER FÜR DEUTSCHLAND

Friedrich-Ebert-Anlage 58, 60325 Frankfurt
Tel. (069) 971452-10, Fax (069) 971452-99

STATUTO

della Camera di Commercio Italiana per la Germania
(11.12.08)

Denominazione e sede

Art. 1

È costituita a Francoforte sul Meno la Camera di Commercio Italiana per la Germania sotto forma di Associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 55 e seguenti del BGB (Codice Civile tedesco). Essa è retta dal presente statuto che si basa sulla Legge 1° luglio 1970, n. 518.

Attribuzioni

Art. 2

La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi economici e commerciali, in particolare fra l'Italia e la Germania, e di venire in aiuto, con indicazioni e consigli, a coloro che a tali scambi partecipano ed in special modo ai propri soci.

Essa si prefigge di:

- mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi al fine di agevolare le relazioni economiche ed i reciproci scambi commerciali;
- nelle questioni inerenti all'incremento dei rapporti economici fra l'Italia e la Germania fornire la più ampia collaborazione all'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia nonché ad autorità ed enti italiani e tedeschi;
- promuovere convegni, missioni, incontri di lavoro, mostre ed esposizioni ed ogni altra manifestazione atta a sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi;
- fornire informazioni sulla moralità e solvibilità di ditte, su leggi, disposizioni ecc., sull'andamento dei due mercati in generale e su determinati settori di essi e quindi sulla possibilità di collocamento di merci;
- procurare idonei agenti di commercio e rappresentanze di buone ditte attrezzate per il commercio di esportazione;
- curare il recupero di crediti, nei casi in cui non sia necessaria per ciò una autorizzazione amministrativa, nonché la composizione amichevole e arbitrata di vertenze commerciali sorte fra ditte italiane e tedesche;
- procurare avvocati, notai, consulenti, interpreti e traduttori;
- dare la più larga assistenza possibile a coloro che si recano in uno dei due Paesi per affari;
- autenticare le firme dei propri soci;
- pubblicare un bollettino contenente il resoconto degli atti camerale e le notizie che possano interessare gli ambienti industriali, commerciali e finanziari dei due Paesi;
- svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

La Camera non può dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

Soci e quote sociali

Art. 3

Soci della Camera possono essere persone fisiche e giuridiche.

La domanda d'iscrizione a socio deve essere presentata per iscritto alla Presidenza della Camera.

La Camera ha soltanto soci ordinari e soci promotori, tutti con diritto di voto.

Sulla loro ammissione decide il Consiglio camerale.

Al socio che, sia con elargizioni straordinarie, sia con la sua assidua e fattiva collaborazione, contribuisce in misura rilevante allo sviluppo ed all'affermazione della Camera, potrà essere conferito il titolo di "socio promotore".

Art. 4

Persone fisiche e giuridiche sul cui patrimonio è stato aperto o richiesto un procedimento di insolvenza non possono diventare soci della Camera. Il socio sottoposto a procedimento fallimentare verrà radiato con effetto immediato dalla lista dei soci.

Soci che si siano resi indegni di appartenere alla Camera verranno radiati in base a delibera del Consiglio camerale.

Art. 5

L'associazione alla Camera è impegnativa per un anno e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata non più tardi del primo novembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione o dei susseguenti. Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l'anno seguente.

Art. 6

L'ammontare della quota viene fissato di anno in anno dall'Assemblea Generale a seconda delle necessità di bilancio della Camera ed è esigibile in anticipo al 1° gennaio di ogni anno.

La quota sociale è ridotta alla metà per il primo anno se l'iscrizione a socio avviene nel secondo semestre dell'anno sociale: in tal caso la quota ridotta è esigibile all'atto della iscrizione.

Trascorsi due mesi dall'esigibilità della quota senza che il pagamento venga effettuato, il socio è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fin quando non ha adempito ai suoi obblighi.

Il socio moroso verrà sollecitato per lettera e, con delibera del Consiglio camerale, radiato dall'elenco dei soci se malgrado i richiami non provvede al versamento delle quote scadute. Resta, comunque, obbligato al pagamento degli importi arretrati.

Art. 7

Sono organi della Camera:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio camerale,
3. la Presidenza, composta dal Presidente e da due Vicepresidenti,
4. il revisore dei conti,
5. il Segretario Generale.

I membri del Consiglio camerale e della Presidenza vengono eletti per tre anni, calcolati dal giorno della nomina. Essi sono rieleggibili. Per membri del Consiglio camerale o della Presidenza uscenti durante il periodo del mandato, il Consiglio camerale nominerà sostituti per il resto della durata della carica. Questa nomina a posteriori verrà confermata dalla successiva assemblea dei soci.

Ad eccezione di quella del Segretario Generale e del revisore dei conti, tutte le cariche degli altri organi sono onorifiche.

Assemblea dei soci

Art. 8

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno. Essa è convocata dal Presidente. In via straordinaria la Presidenza ha la facoltà di convocarla quando lo ritenga opportuno. La convocazione ha luogo per iscritto.

Il Presidente è tenuto a convocare entro due settimane l'assemblea su richiesta del Consiglio camerale o su domanda scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato ai soci almeno quattordici giorni prima di quello dell'assemblea.

L'assemblea dei soci:

- prende conoscenza delle relazioni del Consiglio camerale e del Collegio dei Revisori dei conti sull'esercizio decorso, discute su di esse e sul bilancio, prende le opportune delibere, approva il bilancio e l'operato del Consiglio camerale, della Presidenza e del Segretario generale nell'amministrazione dell'esercizio precedente;
- discute e delibera sul bilancio preventivo;
- elegge nel proprio seno i membri del Consiglio camerale;
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio camerale e dei suoi membri;
- discute e delibera su eventuali integrazioni o modificazioni allo Statuto;
- decide sullo scioglimento della Camera.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente. In caso di suo impedimento dal Vice-Presidente presente. Qualora siano presenti ambedue i Vice-Presidenti, è il Vice-Presidente dalla maggiore anzianità a presiedere l'assemblea.

Art. 9

Le proposte dei soci debbono essere indirizzate al Presidente entro la fine dell'esercizio precedente, affinché, previo esame da parte del Consiglio camerale, possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è sempre considerata validamente costituita con il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati quando:

- a) l'avviso di convocazione scritto, sia per l'Assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria, è stato spedito ai soci almeno quattordici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea;
- b) nell'avviso sono indicati luogo, giorno ed ora dell'Assemblea nonché c) l'ordine del giorno.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci vengono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente decide la maggioranza.

Per quanto riguarda però un'eventuale proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento della Camera, la validità delle deliberazioni è subordinata alle disposizioni speciali contenute negli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Presidenza della Camera. Un socio non può, tuttavia, rappresentare più di tre soci. Eventuali deleghe in bianco vengono assegnate per la rappresentanza in misura equa a tutti i soci presenti.

Sulle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

Consiglio camerale Art. 12

Il Consiglio camerale è composto da un numero massimo di venticinque membri.

Il Consiglio camerale elegge nel suo seno un Presidente e due Vice-Presidenti.

Il Consiglio camerale ha tutti i poteri non riservati specificatamente all'Assemblea dei soci. Con la nomina di una Presidenza dai suoi membri esso provvede all'amministrazione della Camera ed alla trattazione di tutti gli affari inerenti alla sua attività.

Il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Germania nonché il titolare dell'Ufficio Commerciale della Rappresentanza stessa e il Console Generale d'Italia della città in cui ha sede la Camera possono presenziare alle sedute del Consiglio camerale con facoltà consultiva.

Il Consiglio camerale può deliberare sia il trasferimento della sede della Camera in altra città della Germania sia la costituzione di rappresentanze o delegazioni in Germania od in Italia.

Art. 13

Nella seduta susseguente alla loro presentazione, il Consiglio camerale delibera sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, comunicando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate, qualora sfavorevoli.

Su proposta del Presidente, il Consiglio camerale può conferire a singoli soci lo stato di "soci benemeriti".

Esso delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Consiglio camerale viene convocato dal Presidente.

Su richiesta motivata e scritta di almeno sei membri del Consiglio camerale, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro un termine di 15 giorni.

Le deliberazioni del Consiglio camerale sono sempre valide se:

- l'avviso di convocazione è stato dato ai consiglieri per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato almeno sette giorni prima per le convocazioni ordinarie ed almeno quattro giorni prima per quelle straordinarie, ed indichi giorno, ora, luogo ed ordine del giorno;
- sono presenti almeno sei consiglieri, oltre al Presidente o, in caso di impedimento, un Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente, in caso di impedimento quello del Vice-Presidente. Qualora siano presenti ambedue i Vice-Presidenti decide il voto del Vice-Presidente a maggiore anzianità.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio camerale le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Quando non sia presente il numero dei consiglieri necessario, trascorsi 15 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente provvederà alla seconda convocazione e le deliberazioni che verranno in essa prese saranno valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non assiste a tre sedute consecutive del Consiglio camerale potrà essere da questo dichiarato decaduto e sostituito.

Sulle deliberazioni del Consiglio camerale dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della Camera.

Art. 15

Entro 30 giorni dalla loro adozione il Presidente provvede ad inviare al Ministero del Commercio Internazionale in Italia, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente,:

- una copia delle deliberazioni prese dagli organi camerali;
- una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
- un elenco dei soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Presidenza Art. 16

Il Presidente ed i due Vice-Presidenti del Consiglio camerale (art. 12 comma 2) costituiscono la Presidenza ai sensi dell'articolo 26 BGB (C.C. tedesco). Essa decide a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea dei soci, le sedute del Consiglio camerale, la cui convocazione è fatta in suo nome, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Dirige le discussioni.

La Presidenza stabilisce per sé un regolamento interno che viene deliberato dal Consiglio camerale.

Il Presidente dirige tutta l'attività della Camera e può affidare ad uno o più di membri del Consiglio camerale determinati compiti per la loro esecuzione od evasione. Presenta all'Assemblea dei soci il bilancio annuo e quello preventivo.

I due Vice-Presidenti hanno il compito di curare le incombenze del Presidente in caso di suo impedimento od assenza.

Collegio dei Revisori dei conti Art. 17

L'anno sociale e finanziario va dall'01 gennaio al 31 dicembre di un anno.

La verifica della contabilità della Camera deve avvenire tramite un collegio di Revisori dei conti che viene nominato dal Presidente dopo aver sentito il parere del Consiglio camerale. I risultati della revisione compiuta debbono essere resi noti, mediante relazione scritta, all'Assemblea dei soci.

Segretario Generale Art. 18

La nomina e la revoca del Segretario Generale ha luogo tramite il Presidente previa consultazione della Presidenza. Deve riportare il gradimento del Ministero del Commercio Internazionale su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri che viene procurato dal Presidente.

Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera in conformità e secondo le direttive del Presidente. Partecipa a tutte le riunioni degli organi camerale, ad eccezione di quelle del collegio dei revisori.

Il Segretario Generale è il superiore gerarchico del personale retribuito della Camera e riceve gli ordini direttamente dal Presidente. D'accordo con il Presidente prepara il bilancio preventivo per il prossimo anno sociale.

Firma per la Camera insieme col Presidente gli atti amministrativi. Il Presidente gli può conferire potere di firma unica. Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Lo stipendio è fissato dal Presidente.

Art. 19

La Presidenza può fissare con un regolamento interno le competenze all'interno della Camera.

Art. 20

Previo deliberazione del Consiglio camerale e comunicazione per esteso ai soci, le eventuali modifiche od integrazioni da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei soci per la loro votazione.

Per la loro validità, le deliberazioni dell'Assemblea su modifiche od integrazioni dello statuto dovranno essere prese a maggioranza di voti di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Scioglimento della Camera Art. 21

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa a maggioranza di voti di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 22

In caso di scioglimento della Camera i fondi, il mobilio e gli oggetti di arredamento, gli archivi ed eventuali altri elementi patrimoniali saranno consegnati al Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Germania o ad un suo delegato.

Qualora entro due anni dal suo scioglimento non sarà ricostituita una Camera di Commercio Italiana per la Germania riconosciuta dal Governo Italiano, su decisione insindacabile del suddetto Capo della Rappresentanza diplomatica l'intera proprietà della cessata Camera sarà devoluta ad opere assistenziali.

I membri della Presidenza in carica al momento dello scioglimento della Camera verranno incaricati dal Capo della Rappresentanza diplomatica della liquidazione della Camera. In loro assenza, provvederà a tale liquidazione il responsabile della Rappresentanza diplomatica.

I soci non hanno diritto ad alcuna parte dell'attivo sociale.